QUESITO

Una società industriale, attualmente con meno di 200 dipendenti, dispone di un SPP organizzato internamente tramite professionisti RSPP e ASPP incaricati da una società esterna, ma stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale (presenza continuativa, organigramma, mezzi e strumenti aziendali).
A seguito dell'incorporazione di quattro società controllate, l'organico raggiungerà circa 350 dipendenti.
Alla luce dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e dell'Interpello n. 24/2014, si chiede se sia possibile mantenere tale modello organizzativo, potenziando il SPP con ulteriori professionisti coordinati dalla medesima società esterna, oppure se il superamento dei 200 dipendenti comporti l'obbligo di impiegare personale direttamente dipendente.

RISPOSTA

Avv. Massimiliano Oggiano

L'art. 31 del D.Lgs. 81/08 distingue due tipologie di servizio di prevenzione e protezione: interno o esterno.
In entrambi i sistemi vige la regola inderogabile che impone determinati requisiti professionali e di capacità sia al R.S.P.P. che agli AA.S.P.P. (sorvolando, per quanto qui di interesse, sul tema relativo alla possibilità di nominare più RR.S.P.P.).
La libertà di scelta tra i due sistemi, da un lato, deve essere contemperata con l'avverbio *"prioritariamente",* riferito all'organizzazione interna che deve caratterizzare il servizio, inserito nel comma 1 della norma in esame e, dall'altro, esclusa, in ragione della netta imposizione di internalizzazione del servizio nei casi di cui al comma 6, tra cui quello riconducibile alle aziende industriali con più di 200 dipendenti.
Ciò premesso, è da rilevarsi che, per come chiarito finanche dalla risposta all'interpello indicata nel quesito, la distinzione tra interno ed esterno è da ricollegarsi non tanto alla natura "dipendente" del personale impiegato in funzioni attinenti al Servizio di Prevenzione e Protezione, quanto piuttosto al suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (condizione questa che dovrebbe assicurare una maggiore e più puntuale analisi delle situazioni di rischio e delle correlative misure preventive e protettive a tutela dei lavoratori).
Posto che, per come rappresentato nel quesito (pur se non in modo inequivoco), la condizione di pieno inserimento nell'organizzazione aziendale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, pur se presente, è fortemente alterata dall'affidamento della gestione dell'intero servizio ad una società esterna (che individua e coordina i vari AA.SS.PP.) non è possibile, ad avviso dello scrivente, mantenere il Servizio di Prevenzione e Protezione invariato rispetto alla condizione precedente.
La soluzione che si impone, per contro, è quella di una nomina diretta, da parte del Datore di Lavoro, del RSPP "interno" (nei termini poc'anzi precisati) e dell'individuazione di un numero sufficiente di AA.SS.PP.PP. sottoposti al potere di organizzazione e coordinamento del primo.